

Cass. pen., sez. I, 2 gennaio 2017, n. 41 – Pres. Mazzei – Rel. Centonze

Affidamento in prova al servizio sociale – Criteri di valutazione per applicazione

La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale non può mai prescindere da una valutazione della condotta del condannato che guardi al compimento di comportamenti positivi messi in atto successivamente alla commissione del reato. Tale valutazione non può fermarsi alla sola gravità del fatto commesso e ai soli elementi negativi intervenuti durante la condotta illecita.

Il testo integrale della sentenza è accessibile sul sito della rivista.

Dalle  
corti

## La valutazione della condotta ai fini della concessione dell'affidamento in prova: una nuova decisione della Suprema corte

La Corte di cassazione nella decisione in epigrafe affronta una tematica di stretta attualità, capace di riverberare i suoi effetti nella prassi applicativa.

L'indirizzo interpretativo accolto dai giudici non è connotato, invero, da tratti di assoluta novità, ma nell'esplicitare alcuni profili definisce con maggiore chiarezza l'oggetto di indagine da parte del tribunale di sorveglianza allorché debba verificare la sussistenza dei presupposti applicativi dell'affidamento in prova al servizio sociale.

L'importanza della precisazione del percorso di verifica, che deve essere intrapreso nel caso *de quo*, assume, infatti, un peculiare rilievo, poiché in tal modo si colmano di contenuto le locuzioni troppo generiche e, dunque, suscettibili di difformi letture interpretative previste nell'art. 47 ord. penit.

L'art. 47 ord. penit. consente di espiare la pena detentiva inflitta nelle forme della misura alternativa in parola se, accanto al requisito del *quantum* di pena (tre anni ovvero quattro anni), sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità si può ritenere che il provvedimento contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che il condannato commetta altri reati.

La durata e le modalità di svolgimento dell'osservazione del soggetto, che preludono il vaglio dell'istanza, costituiscono l'elemento differenziale tra le due diverse ipotesi di accesso all'istituto in esame.

Nel caso delineato a norma dell'art. 47, comma 1, ord. penit. l'analisi della personalità è compiuta collegialmente per almeno un mese in istituto ovvero si può omettere lo svolgimento di detto periodo di verifica quando il condannato, dopo la commissione del reato,

da libero, ha serbato un comportamento tale da consentire l'elaborazione del giudizio richiesto (art. 47, commi 2 e 3, ord. penit.).

L'art. 47, comma 3-*bis*, ord. penit. precisa, invece, che la condotta oggetto di valutazione da parte dei giudici deve riguardare l'anno precedente alla presentazione della richiesta trascorso in esecuzione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà.

Seppur con siffatte differenti indicazioni emerge in modo palese, anche dalla sola lettura del dato normativo, come l'osservazione della personalità, che sia eseguita all'interno dell'istituto penitenziario o meno, costituisca un elemento indefettibile al fine di consentire quel giudizio prognostico circa la rieducabilità del condannato attraverso l'affidamento in prova.

La stessa giurisprudenza ha, in ripetute decisioni, sottolineato che l'acquisizione della relazione sull'osservazione del soggetto condotta *intra moenia* costituisce un onere da parte del tribunale di sorveglianza. La sua mancanza agli atti non può, infatti, ricadere negativamente sull'interessato, sempre che il beneficio richiesto sia ammissibile ed il periodo di detenzione sofferto sia idoneo a consentire l'osservazione del detenuto e ad elaborare il programma di trattamento (Cass. pen., sez. I, 29.09.2015, n. 48678). Detto onere, a parere dei giudici di legittimità, viene meno, infatti, solo quando la stessa non riguardi un lasso di tempo consistente e dalle altre risultanze documentali emerga con evidenza dimostrativa inidoneità della misura richiesta (Cass. pen., sez. I, 30.11.2015, n. 8319; Cass. pen., sez. VII, 12.11.2013, n. 7724).

È, pertanto, di primario rilievo definire i confini entro cui tale giudizio debba essere formulato e, soprattutto, quali elementi debbano essere considerati nell'ottica della valutazione dello stesso, con particolare riguardo alle ipotesi in cui, in assenza di un periodo di detenzione, l'osservazione della personalità del soggetto è desunta dalla condotta mantenuta in stato di libertà, non integrata questa volta dal giudizio degli esperti.

Il principio di diritto che costituisce la base ermeneutica da cui, in modo del tutto condivisibile, si muove il ragionamento della Corte nella decisione in epigrafe precisa, infatti, che, ai fini della concessione dell'affidamento in prova, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (cfr. Cass. pen., sez. I, 05.05.2015, n. 31420).

L'orientamento giurisprudenziale concorde indica, pertanto, la necessità di procedere ad una valutazione articolata e complessa che dia debito conto di tutte le risultanze acquisite capaci di incidere sul giudizio personologico, le quali devono essere valutate nell'ottica a cui tende la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, che, così come imposto dalla norma, deve contribuire alla rieducazione del reo, ai sensi dell'art. 27 Cost., e deve assicurare dal pericolo di recidiva (Cass. pen., sez. I, 17.02.2016, n. 26687; Cass. pen., sez. I, 06.12.2013, n. 775). La valutazione dei giudici prima, nonché il percorso

logico giuridico che sorregge la decisione, poi, devono, pertanto, essere correttamente ed esaurientemente sviluppati nelle motivazioni dell'ordinanza, in modo, tra l'altro, da consentire un adeguato vaglio, eventualmente, in sede di impugnazione (art. 666, comma 6, c.p.p.).

Nel caso di specie il tribunale di sorveglianza ha, invece, incentrato il rigetto dell'istanza di concessione dell'affidamento in prova argomentandolo, esclusivamente, sulla gravità dei reati commessi e sulla pregressa esperienza professionale del condannato, sottolineando, poi, l'assenza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del vissuto criminale.

In diverse occasioni i giudici di legittimità hanno, però, rammentato come, ai fini della decisione sulla richiesta di affidamento in prova, ai sensi dell'art. 47, comma 4, ord. penit., la prognosi sul probabile reinserimento sociale del detenuto deve tener conto non solo degli elementi relativi alla natura ed alle modalità del reato commesso, dei precedenti penali, delle pendenze processuali e di altre eventuali indicazioni provenienti dalle informative di PS, ma anche ed in pari grado della condotta carceraria mantenuta e dei risultati dell'indagine socio-familiare operate dalle strutture carcerarie di osservazione (Cass. pen., sez. I, 05.04.2013, n. 18437).

Hanno precisato, inoltre, che se, da un lato, non può essere trascurata la tipologia e la gravità dei reati commessi, dall'altro, si deve avere soprattutto riguardo al comportamento ed alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare se sussistano, o non, i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta di misura alternativa (Cass. pen., sez. I, 09.07.2009, n. 31089).

Ai fini proprio di delineare il percorso valutativo che deve essere intrapreso dal tribunale di sorveglianza i giudici di legittimità sempre in precedenti sentenze hanno, in modo specifico, sottolineato che, nell'ottica della formulazione del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto di cui all'art. 47 ord. penit. e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto della relativa istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi legati alla gravità del reato oggetto della condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa rivisitazione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Cass. pen., sez. I, 03.12.2013, n. 773).

Su quest'ultimo punto, in modo più esplicito ed anche con una formulazione lessicale e contenutistica più condivisibile, si precisa che per la concessione di una misura alternativa alla detenzione non è necessaria la confessione, avendo il condannato diritto di non ammettere le proprie responsabilità, pur dovendosi attivare per prendere parte in modo fattivo all'opera di rieducazione (Cass. pen., sez. I, 05.03.2013, n. 13445).

La correttezza dell'impostazione ermeneutica sopra rammentata trova, dunque, fondamento nelle caratteristiche tipiche del trattamento penitenziario che non può e, soprattutto, non deve focalizzarsi in modo statico sulla natura e la gravità dei reati oggetto della condanna, se così fosse, infatti, verrebbe meno proprio l'intima natura di siffatto sistema

e con estrema difficoltà sarebbe ammissibile una qualsivoglia prognosi positiva di rieducazione.

Tali elementi debbono costituire solo ed esclusivamente il punto di partenza per i giudici di sorveglianza, a cui aggiungere l'analisi della condotta tenuta successivamente dal soggetto nonché l'attenta valutazione dei suoi comportamenti attuali. La ponderazione equilibrata e completa dell'assenza di fattori negativi accompagnata dalla presenza di fattori positivi consentono, infatti, di elaborare un giudizio prognostico corretto circa il possibile esito della prova e circa la prevenzione del pericolo di recidiva, nel rispetto del dettato normativo ordinario, ma, circostanza ancora più importante, in ossequio ai dettati costituzionali (cfr. Cass. pen., sez. I, 05.05.2015, n. 31240; Cass. pen., sez. I, 05.02.2013, n. 11573).

MARIA FRANCESCA CORTESI